

L'accantonamento non cancella l'obbligo del riconoscimento consiliare

Fondo preventivo per ripianare l'eventuale «rosso» fuori bilancio

**Marzia Bardascino
Carmine Cossiga**

Il principio n. 2, riformato nei giorni scorsi dall'Osservatorio, detta nei 18 punti in chiusura i criteri per rendere di più facile e sicura applicazione il quadro normativo sui debiti fuori bilancio.

La locuzione "fuori bilancio" è riferibile a spese non considerate, per nulla o in parte, nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio e perfezionate dalla Giunta con il Peg. Viene precisato che l'articolo 194 del Tuel rappresenta una norma di carattere eccezionale finalizzata solo a ricondurre nel sistema di bilancio particolari tipologie di spese assunte in violazione delle norme di contabilità pubblica. I principi generali dell'ordinamento richiedono di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, e di adottare contestualmente gli atti necessari a preservare gli equilibri ed evitare interessi e spese di giustizia. Al verificarsi di tale circostanza, il Consiglio deve accertare se il debito rientra in una delle tipologie individuate dall'articolo 194 del Tuel, e quindi a ricon-

durere l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando le risorse disponibili. A tal fine si può provvedere con nuove entrate o riduzione di spese correnti, con l'eventuale avanzo di amministrazione, con le disponibilità derivanti dall'adozione di un piano triennale di riequilibrio, con la vendita di patrimonio e, infine, con la contrazione di mutuo (solo per investimenti).

CASI PARTICOLARI

La legittimità degli oneri dovuti a procedure di ricapitalizzazione dipende dall'utilità effettiva dell'operazione

Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, anche a seguito di procedure esecutive esercitate a carico del tesoriere, il Consiglio non dovrà riconoscere la legittimità del debito che già esiste, ma ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso. Non sono invece equiparabili alle sentenze

esecutive, né riconducibili al concetto di debito fuori bilancio, gli accordi transattivi che presuppongono la decisione dell'ente di pervenire a un accordo con la controparte per cui è possibile per l'ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento.

Il debito derivante da ricapitalizzazione, cioè la specifica azione di ricostituzione del capitale sociale, è riconoscibile per le sole società di capitali attive nei servizi pubblici locali e non è suscettibile di interpretazione estensiva. Per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ascrivibili alla lettera e) dell'articolo 194 va valutata la sussistenza dell'utilità conseguita in relazione alla realizzazione dei vantaggi economici corrispondenti agli interessi istituzionali dell'ente.

L'utilità corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal terzo che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente. Diversamente il rapporto obbligatorio si instaurerà tra il privato creditore e il pubblico funzionario o amministratore che ha di-

sposto l'ordinazione consentendo la fornitura di beni o servizi in violazione di legge. In occasione di contratti di prestazione d'opera intellettuale, l'ente deve determinare compiutamente, anche in fasi successive, l'ammontare del compenso per evitare la maturazione di oneri a carico del bilancio non coperti dall'impegno di spesa assunto.

Il regolamento di contabilità dell'ente potrà disciplinare l'assunzione di ulteriore impegno, per spese eccedenti l'impegno originario, dovute a cause sopravvenute e imprevedibili. Il principio contabile prescrive infine che l'ente, in sede di programmazione, per garantire il mantenimento dell'equilibrio del bilancio nel tempo, istituisca appositi stanziamenti per affrontare l'onere connesso a possibili situazioni debitorie fuori bilancio. Ciò non di meno, sussiste sempre l'obbligo, in caso in cui insorgano dei debiti, di attivare la procedura consiliare di riconoscimento della legittimità del debito insorto, senza attendere l'appuntamento annuale del riequilibrio o del rendiconto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

